



**CITTA' DI CARMAGNOLA**

**Provincia di Torino**

**REGOLAMENTO PER IL  
FUNZIONAMENTO DEL  
NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Approvato con delibera N° 221 del 27 /09/2012

**RIPARTIZIONE PERSONALE ORGANIZZAZIONE E  
COMUNICAZIONE INTERNA**



## **REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

Approvato con delib. G.C. n.169 del 10/05/2001  
Modificato con delib. G.C. n. 146 del 19/04/2005  
Modificato con delib. G.C. n. 232 del 11/06/2010  
Modificato con delib. G.C n. 221 del 27/10/2012

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE**

- ART. 1      OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- ART. 2      FUNZIONI
- AET. 3     NOMINA, COMPOSIZIONE E REQUISITI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE
- ART. 4      FUNZIONAMENTO
- ART. 5      ATTIVITA' DI VALUTAZIONE
- ART. 6      COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE
- ART. 7      CODICE DI COMPORTAMENTO
- ART. 8      DURATA IN CARICA
- ART. 9      DISPOSIZIONI FINALI



## **ART. 1**

### **Oggetto del regolamento**

Il presente regolamento disciplina l'istituzione e il funzionamento del Nucleo di Valutazione dell'Amministrazione ai sensi:

1. del Decreto Legislativo n. 286 del 30/7/1999;
2. dell'art. 147 del Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento locale";
3. dell'art. 7 e 14 del decreto legislativo n. 150 del 27 ottobre 2009.

## **ART. 2**

### **FUNZIONI**

1. L'attività del Nucleo di Valutazione ha ad oggetto le seguenti prestazioni:
  - a) la valutazione annuale dei Direttori di Ripartizione e l'attribuzione ad essi dell'indennità di risultato;
  - b) la proposta e il monitoraggio del sistema di valutazione;
  - c) nell'ambito del processo di pianificazione e controllo, supporta, la Giunta Comunale nell'attività di predisposizione delle direttive e degli obiettivi programmatici da attribuirsi ai Direttori di Ripartizione;
  - a) esprime, attraverso una rendicontazione sulle Performance al Sindaco la valutazione tecnica e le criticità in ordine ai risultati dell'attività svolta dalle strutture operative ed al risultato delle prestazioni apicali garantendo correttezza dei processi di misurazione e valutazione nonché dell'utilizzo dei premi secondo quanto previsto dal D. Lgs. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dal contratto integrativo e dal presente regolamento, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
  - b) valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi, programmi e/o progetti ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti;
  - d) supporta il Segretario e gli organi di governo dell'Ente nella graduazione delle posizioni apicali effettuata sulla base della metodologia approvata dalla Giunta anche in considerazione delle risorse disponibili;
2. Svolge ogni altro compito assegnato da leggi, statuti, regolamenti o funzioni direttamente attribuite dal Sindaco.

## **Art.3**

### **Nomina, composizione e requisiti del Nucleo di valutazione**

1. il Nucleo di Valutazione viene nominato dal Sindaco, ai sensi della Legge n. 15/2009, articolo 4 comma 2° lett. g);
2. Il Nucleo di valutazione è composto:
  - dal Segretario, che svolge funzioni di Presidente;
  - da due esperti esterni, nominati dal Sindaco con proprio decreto, sulla base della valutazione del curriculum dei candidati, dandone successiva comunicazione scritta alla Giunta Comunale.



3. I componenti scelti devono essere esperti qualificati nelle materie del personale, delle relazioni sindacali, della contrattazione, della direzione generale, della valutazione delle prestazioni/performance e dei comportamenti organizzativi con esperienza di almeno 5 anni.
4. L'incarico di componente esterno del NDV non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Ente locale, dai dipendenti dell'Ente locale presso cui deve essere nominato il NDV, dal coniuge, dai parenti e affini degli amministratori entro il 4° grado.
5. Non possono essere nominati soggetti che rivestono o hanno avuto, nei tre anni precedenti, rapporti di collaborazione o di consulenza con organizzazioni politiche e/o sindacali.
6. Possono essere nominati cittadini italiani e della comunità europea.
7. Non possono essere nominati membri del nucleo persone che sono state collocate a riposo, mentre possono completare l'incarico ricevuto, fino al compimento del mandato, le persone che sono state collocate a riposo dopo essere state nominate membri del Nucleo di Valutazione.

#### **Art.4 Funzionamento**

1. Il Nucleo di valutazione si riunisce su convocazione del Presidente.
2. Le sedute del Nucleo di valutazione sono valide con la presenza di tutti i suoi componenti.
3. Il Nucleo di Valutazione si avvale del supporto dell'ufficio Programmazione e controllo di gestione che garantisce le risorse umane ed organizzative necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni.
4. Il Nucleo di Valutazione, qualora lo ritenga necessario per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale del supporto e dell'operato dei Direttori di Ripartizione, che sono tenuti a collaborare, con la massima diligenza, con quest'ultimo.
5. Il Nucleo di Valutazione ha accesso a tutti i documenti amministrativi attinenti alla propria attività e può richiedere ai Responsabili di Area, oralmente o per iscritto, qualsiasi atto o informazione necessaria per l'espletamento delle proprie funzioni

#### **Art.5 Attività di valutazione**

1. Nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, il Nucleo di valutazione adotta ed elabora le procedure interne di valutazione previste da disposizioni legislative.
2. Il Nucleo di valutazione svolge l'attività di verifica ed analisi delle prestazioni dei Direttori di ripartizione.
3. Il Sindaco adotta i provvedimenti successivi all'esito dell'attività di valutazione qualora emergessero particolari responsabilità.
4. Il Nucleo opera in posizione autonoma, sia rispetto agli organi di governo dell'Ente, sia rispetto ai direttori di ripartizione responsabili della gestione e risponde esclusivamente al Sindaco.
5. Ai sensi dell'art.1, comma 6 del D.Lgs. nr.286/1999 il Nucleo di valutazione riferisce sui risultati dell'attività svolta al Sindaco che provvede ad informarne, ove necessario, la Giunta.
6. L'attività di valutazione dei Direttori di Ripartizione ha lo scopo di erogare la retribuzione di risultato, di orientare le prestazioni dei responsabili verso il raggiungimento degli obiettivi stabiliti e di promuovere e valorizzare lo sviluppo professionale degli stessi.
7. Per la valutazione dei Direttori di Ripartizione il Nucleo applica le disposizioni contrattuali vigenti di livello nazionale e di contratto decentrato integrativo.
8. La valutazione, secondo la metodologia approvata, è effettuata, dal Nucleo mediante l'utilizzo degli indicatori predeterminati che rendano oggettivamente misurabili le prestazioni ed



oggettiva e trasparente la valutazione. La metodologia e gli indicatori sono sottoposti all'approvazione della Giunta.

9. Nella valutazione il Nucleo deve, comunque, tenere conto degli obiettivi e delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnati al dirigente in sede di piano esecutivo di gestione, nonché di piani, programmi ed altri atti di indirizzo approvati dall'Amministrazione. Essa deve considerare le effettive condizioni organizzative e gestionali e tenere conto delle eventuali difficoltà del contesto operativo in cui è chiamato ad operare il Direttore di Ripartizione, nonché di eventi non prevedibili in sede di definizione degli obiettivi.
10. La valutazione deve tenere conto del peso strategico degli obiettivi rispetto al programma politico amministrativo dell'Amministrazione.
11. Il Nucleo ha l'obbligo di audizione del personale soggetto all'attività di valutazione.
12. L'esito della valutazione viene comunicato ai valutati. Sui risultati negativi della valutazione il Nucleo adotta le proprie determinazioni definitive nel rispetto del principio del contraddittorio.
13. I risultati della valutazione sono trasmessi al Sindaco che di concerto con la Giunta adotta i conseguenti provvedimenti con delibera.
14. L'attività di valutazione dei Direttori di Ripartizione, normalmente, ha cadenza annuale ed è formalizzata preferibilmente entro il mese di giugno dell'anno successivo a quello di riferimento.
15. Il Nucleo utilizza le fonti informative degli uffici, i dati direttamente forniti dai Direttori di Ripartizione, dal Segretario generale, dal collegio di revisione contabile e dagli amministratori.
16. Per l'esercizio della propria attività il Nucleo può utilizzare i risultati del controllo di gestione, chiedere specifici reports e indicatori economico finanziari.

## **ART. 6**

### **COMUNICAZIONE E CONCILIAZIONE DELLA VALUTAZIONE**

1. Ogni soggetto valutato, ricevuta la relativa comunicazione, può presentare richiesta motivata di revisione della valutazione conseguita e chiedere di essere convocato in merito entro 10 giorni dal ricevimento della valutazione;
2. Il NDV deve rispondere e convocare , il soggetto valutato entro il termine di 10 giorni dalla richiesta;
3. Al termine del confronto tra valutato e valutatore, quest'ultimo definirà la valutazione finale, anche apportando modifiche alla precedente valutazione, con parere motivato. Se la valutazione finale non verrà accettata dal valutato gli atti verranno rimessi per la decisione ultima nel merito della valutazione al Presidente del NDV unitamente al Sindaco.

## **ART. 7**

### **CODICE DI COMPORTAMENTO**

1. I componenti del Nucleo sono tenuti:
  - Al rispetto della massima riservatezza in ordine a fatti e situazioni di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della attività svolta;
  - A comunicare al Sindaco, e tramite questi alla Giunta, i risultati del controllo e della valutazione, nonché ogni suggerimento, raccomandazione, od altro;
  - A non interferire con l'attività organizzativa e gestionale di competenza dei Direttori di Ripartizione, né con l'attività di controllo e indirizzo politico di competenza del Sindaco e degli altri organi di governo.



**Art.8**  
**DURATA IN CARICA**

1. Il periodo di durata dell'organismo non può eccedere quella del mandato del Sindaco.
2. I componenti restano in carica fino alla nomina del nuovo Nucleo e sono rinominabili.
3. I componenti del Nucleo decadono dall'incarico in caso di mancata partecipazione a tre sedute nel corso dell'anno, senza giustificato motivo.
4. Il componente del NDV può rassegnare le dimissioni dall'incarico garantendo comunque un preavviso di almeno trenta giorni, fatto salvo il riconoscimento economico delle prestazioni per il periodo dell'incarico esercitato.
5. Il Sindaco, con proprio decreto motivato, può revocare anticipatamente l'incarico dei componenti esterni.
6. Ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione è attribuito un compenso, determinato dal Sindaco all'atto della nomina.

**Art.9**  
**Disposizioni finali**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa espresso richiamo alle norme di leggi vigenti, alle disposizioni del T.u.e.l. approvato con D.Lgs.18.08.2000, n.267 e sue successive modificazioni e integrazioni; al D.Lgs. 30.03.2001, n.165; ai CCNL per il comparto delle regioni e delle autonomie locali,.